

Conversione del Decreto Sostegni: numerose novità per il contributo a fondo perduto

di [Nicola Forte](#)

Pubblicato il 11 Maggio 2021

Ecco le principali novità che la definitiva conversione in legge del Decreto Sostegni sta per portare sull'erogazione del contributo a fondo perduto: il problema delle partite IVA aperte nel 2018 e l'impignorabilità delle somme erogate.

Contributo a fondo perduto: le ultime novità dal Decreto Sostegni

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato avevano esteso la possibilità di cedere ulteriori crediti fiscali in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione degli stessi.

Si prevedeva la possibilità di cedere la detrazione del 50 per cento per l'acquisto dei box auto pertinenziali e per l'acquisto dei mobili ed utilizzati per arredare gli immobili ristrutturati.

L'operazione non è però andata in porto a causa del "blocco" della ragioneria generale dello Stato in mancanza delle coperture necessarie.



Tuttavia, in sede di conversione del [D.L. n. 41/2021](#) (decreto Sostegni) approvato dal Senato, ed ora al vaglio della Camera sia pure in una versione "blindata", non mancano modifiche interessanti in grado di eliminare alcune iniquità presenti nella formulazione originaria del provvedimento.

Ad esempio, alcune rilevanti modifiche riguardano il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, ed in particolare le condizioni che ne disciplinano la possibilità di ottenere l'erogazione delle predette somme.

[Nel frattempo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69/2021 del primo decreto sostegni, il DL 41/2021, [se vuoi scaricare il testo integrale del testo legislativo, clicca QUI](#)]

Fondo perduto per attività che hanno aperto la partita IVA nel 2018

In particolare, il **nuovo art. 1 – quinquies** riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto, pari a 1.000 euro, alle imprese che hanno attivato la partita Iva nell'anno 2018, ma che hanno effettivamente iniziato l'attività nel successivo anno 2019.

In tale ipotesi, il legislatore ha valorizzato la circostanza che le predette imprese, pur essendo formalmente in possesso del numero di partita Iva già dall'anno 2018, hanno iniziato l'attività successivamente.

Per tale ragione, il diritto a fruire del predetto contributo nella misura minima spetta anche nel caso in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Indipendentemente dalla contrazione dell'attività il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019 *“in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*.

Il soggetto in questione, per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, deve rispettare le altre condizioni di legge ed in *primis* il mancato superamento dei ricavi, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per l'importo di 10 milioni di euro.

Tuttavia, la disposizione non sarà immediatamente operativa. Infatti, sarà necessario attendere l'approvazione di un apposito decreto ministeriale.

La novella prevede che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, fissato in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

La disciplina generale è stata poi ulteriormente integrata.

Impignorabilità dell'erogazione

In particolare, il **nuovo comma 5-bis** prevede espressamente che il contributo non possa essere pignorato.

Da ultimo, sempre a seguito dei rilievi effettuati dalla Ragioneria generale dello Stato è stata stralciata la disposizione che prevedeva la possibilità di cedere, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla [L. n. 178/2020](#) (legge di Bilancio 2021).

Questa disposizione era vista con estremo favore da Confindustria, ma la mancanza di copertura ha determinato, almeno per il momento, il rinvio della nuova opportunità.

La norma, però, dovrebbe essere riproposta nel nuovo decreto sostegni bis che sarà all'attenzione del Consiglio dei Ministri nella prossima settimana.

A cura di Nicola Forte

Martedì 11 maggio 2021